

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 051/CSA– RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2015

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Avv. Laura Vasselli – Componenti;
Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CARLISPORT COGIANCO DEL 13.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 16.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n. 208 del 16.11.2015, infliggeva la sanzione della ammenda di € 1.500,00 alla società A.S.D. FC5 Corigliano Futsal perchè, durante l'incontro FC5 Corigliano Futsal/Carlisport Cogianco del 13.11.2015, si udivano corali ingiurie e minacce da parte dei proprio sostenitori nei confronti degli arbitri per tutta la durata della gara. Nel corso del 2° tempo alcuni di detti sostenitori afferravano il secondo arbitro alla divisa sporgendosi dalle transenne senza arrecargli conseguenze fisiche e in una circostanza gli sputavano contro attingendolo. A fine gara numerosi sostenitori penetravano indebitamente sul terreno di gioco, tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dei componenti la squadra avversaria venendo poi bloccati e allontanati da dirigenti locali prontamente intervenuti. Sanzione ridotta per il fattivo comportamento dei dirigenti della società.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. FC5 Corigliano Futsal ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 17.11.2015 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso.

Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l'inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. FC5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FABIO DI RIENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ISERNIA F.C./POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 14.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 18.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 35 del 18.11.2015, infliggeva la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara al signor Fabio Di Rienzo, allenatore della società A.S.D. Isernia Football Club perchè, durante l'incontro di Campionato

Juniores Isernia F.C./Pol. Olympia Agnonese del 14.11.2015, mentre veniva allontanato per aver rivolto espressione offensiva accompagnata da espressione blasfema all'indirizzo di un A.A., nel momento della notifica del provvedimento disciplinare il medesimo tardava l'uscita dal terreno di gioco e si allontanava alzando la recinzione e strisciando sotto di essa raggiungendo la tribuna. Per avere, inoltre, nel corso della gara dopo essere stato allontanato, rivolto espressioni insultanti all'indirizzo della Terna per tutta la durata del secondo tempo. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco determinando un clima di tensione tra i calciatori.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Isernia Football Club ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 21.11.2015 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

L'impugnazione proposta dalla società va parzialmente accolta con riduzione della squalifica a 5 giornate tenuto conto che la pena così rideterminata si rivela congrua alla gravità dei fatti contestati, tra loro avvinti dal vincolo della continuazione.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia Football Club di Isernia, riduce a 5 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fabio Di Rienzo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S.D. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALL ELHADJI MAISSA SEGUITO GARA COLLIGIANA/MASSESE DEL 25.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015)

Sul ricorso presentato dalla U.S.D. Colligiana, in persona del Presidente Sig. Massimo Rugi, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Giotti avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015) recante la squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Fall Elhadji Maissa in relazione ai fatti riferiti alla gara Colligiana/Massese valevole per il Campionato di Serie D Girone E del 22.11.2015.

Il provvedimento di squalifica per 3 gare è così motivato dal Giudice Sportivo Nazionale :<<Espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava sbattendo il pallone in terra e calciandolo via. Nella circostanza si avvicinava al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso.>>

Secondo la società reclamante la squalifica è eccessiva e il comportamento del giocatore non meriterebbe più di due giornate di gara valutando le singole condotte che hanno portato all'espulsione,

e precisamente:

a) il fallo di gioco dovrebbe essere sanzionato con una giornata di gara (Regola 12 del Regolamento gioco calcio);

b) la protesta sbattendo il pallone in terra e calciandolo poteva essere sanzionata al massimo con l'ammonizione;

c) l'atteggiamento minaccioso verso il Direttore di gara non potrebbero essere sanzionate con due giornate di gara – che aggiunte all'espulsione per fallo di gioco giustificerebbe la squalifica a tre gare – in quanto l'atteggiamento minaccioso del giocatore si è concretizzato, così come riferito dall'arbitro, in <<veniva inoltre a muso duro verso di me continuando le proteste>> che non realizza l'ipotesi "dell'uso di un linguaggio o di gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi" che la Regola 12 del Regolamento giuoco calcio sanziona con due giornate di squalifica.

Il ricorso non merita accoglimento.

I tentativi difensivi di attenuare la gravità del comportamento del calciatore F.E. Maissa scomponendone le condotte e "derubricando" le applicazioni sanzionatorie previste dal C.G.S. non sono condivisibili.

Infatti, l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. prevede la squalifica per 2 giornate per condotta "irriguardosa" nei confronti degli ufficiali di gara e in questa ipotesi sanzionatoria non può non rientrarci l'atteggiamento di forte e continua contestazione della decisione arbitrale della sua espulsione, accompagnata da gesti di reazione smodata (pallone sbattuto per terra in segno di

protesta) e atteggiamento “a muso duro” implicante una disposizione comportamentale intimidatoria.

Alle 2 giornate di gara per il comportamento nei confronti dell’arbitro va poi aggiunta l’ulteriore giornata di gara per l’espulsione per grave fallo sull’avversario (C.G.S., art. 19, comma 10), per cui la decisione del G.S.N. va pienamente confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Colligiana di Colle di Val D’Elsa (Siena).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti;
Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO CALC. PIEMONTESE FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALMESE/NOTO DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015)

Sul ricorso presentato dalla U.S. Palmese, in persona del Presidente Sig. Giuseppe Carbone, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015) recante la comminazione della sanzione di n. 3 giornate di squalifica al calciatore Francesco Piemontese, in esito alla gara Palmese/Noto del 22.11.2015.

Il calciatore Francesco Piemontese è stato sanzionato dal G.S.N. con 3 giornate di squalifica <<per avere, a gioco, fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto durante la gara Palmese/Noto del 22.11.2015.

Con un unico motivo di reclamo la società U.S. Palmese contesta l’eccessività della sanzione in quanto il gesto del calciatore, certamente da non condividere, è in qualche modo da valutare con minore severità in quanto: a) verificatosi a fine partita, quando con il venir meno delle forze si appanna la lucidità; b) si è trattato di una mera “manata al volto”, peraltro compatibile nello stratonamento generale che di norma avviene nel posizionamento dei giocatori in attesa della battuta della punizione; c) il terreno di gioco risultava ormai viscido a causa della perdurante e battente pioggia. Bisogna, poi, considerare aggiunge la società reclamante che i due giocatori protagonisti della vicenda, a fine gara, negli spogliatoi, si sono riappacificati abbracciandosi.

Il reclamo è infondato.

Il fallo commesso dal calciatore Francesco Piemontese, infatti, è caratterizzato dal requisito obiettivo della gravità per la quale è prevista la sanzione edittale di 3 giornate di squalifica per “condotta violenta” (C.G.S., art 19, comma 4, lett. b).

Nessuno dei motivi adottati dalla società reclamante possono assurgere a circostanze attenuanti della gravità insita nel gesto del calciatore della U.S. Palmese, tali da giustificare una riduzione della sanzione comminata dal G.S.N..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Piemontese Francesco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. FUTURA/REAL ROGIT DEL 21.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 26.11.2015)

La A.S.D. Polisportiva Futura ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio A Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 245 del 26.11.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Polisportiva Futura/Real Rogit del 21.11.2015, ha irrogato la ammenda di € 800,00 con la seguente motivazione: “perché propri

sostenitori, nel corso dell'incontro, rivolgevano corali ingiurie e minacce nei confronti del secondo arbitro" e inoltre "in diverse circostanze gli sputavano contro attingendolo al volto e alla divisa".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la cancellazione o la riduzione dell'ammenda ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dai propri sostenitori sarebbe stata frutto dell'iniziativa di pochi spettatori, per di più non sicuramente catalogabili come tifosi della ricorrente, e comunque circoscritta nel tempo. Inoltre la ricorrente ha sottolineato la prontezza dell'intervento dei propri dirigenti al fine di far cessare le intemperie.

Il ricorso appare solo parzialmente fondato in quanto il comportamento posto in essere dai tifosi della ricorrente, così come puntualmente descritto nel referto del secondo arbitro, va sanzionato.

Tuttavia è da ritenersi opportuna una riduzione dell'ammenda ad €600,00, ritenendosi tale diversa misura congrua in relazione alla fattispecie ed anche alle capacità economiche medie delle società partecipanti a questa competizione.

Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Futura di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante ad €600,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. LOPEZ GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/LUCCHESE DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 83/DIV dell'1.12.2015)

Il Sig. Giovanni Lopez, allenatore della A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 1.12.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S. Lucchese/Pisa del 29.11.2015, gli ha comminato la squalifica per 2 gare effettive "per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione o, in subordine, la commutazione di una giornata in ammenda, ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha sostenuto la erroneità della qualificazione dei fatti contestati e la incongruità della sanzione.

Per quanto attiene al primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la frase rivolta all'arbitro non poteva qualificarsi né come ingiuriosa né come offensiva, dovendosi ravvisare nelle parole pronunciate una semplice critica all'operato dell'arbitro.

Per ciò che riguarda il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che la sanzione inflittagli risulta essere eccessiva e sproporzionata in relazione ai fatti a lui contestati.

Il ricorso appare fondato in quanto il comportamento posto in essere dal ricorrente può considerarsi espressione di una inopportuna recriminazione, ma non vi sono elementi per qualificarlo come ingiurioso o offensivo.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Lopez Giovanni, riduce ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione inflitta al reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 25 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio